

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. III-bis, R.G. n. 9939/2012.

- 2. Nome del ricorrente:** Adelfio Valeria, Alberti Luigi, Ales Maria, Alì Concetto, Amodio Maria Laura, Andrea Alessandra, Audisio Roberta, Augello Maria Elena, Babbo Lola, Barbara Vincenzo, Barbati Biondo Anna, Bergantino Chiara, Biasiucci Mariano, Binacchiella Alberto, Bindi Mariaelena, Boglione Daniela, Bombino Sara, Bonomi Susanna, Bottone Margherita, Brogi Francesca, Caino Gaetano, Calenzo Giuseppe, Caminiti Giuseppa, Camperlingo Elettra, Cantù Magda, Capodicasa Carmelo, Carangelo Adriana, Carapezza Stefania, Cardillo Maria Assunta, Cardillo Concetta, Casalicchio Caterina, Casillo Rosaria, Castagna Francesca, Catapano Angelo, Cattabrinì Francesco, Cautilli Valeria, Cavicchi Veronica, Caviglia Matteo, Cervone Alessandra, Chiesa Monica, Chirico Maria Grazia, Cianciosi Angelo, Ciottariello Christian, Cirillo Davide, Cocciolo Daniela, Colella Raffaella, Corapi Angelina, Costantini Monica, Cozzolino Valeria, Crescentini Marta, Crispino Rosaria, Cuomo Antonietta, Cusinato Marzia, Damiani Maria Cristina, D'Auria Alessandro, D'Alessio Angela, De Amicis Amedeo, De Falco Nunzia, De Grazia Michelina, De Marco Silvia, Delfino Chiara Maria, Desogus Francesco, Di Tella Amedeo, Dimiccoli Marinella, Discenza Stefano, Domina Domenica, Esposito Manuela, Evoli Caterina, Fede Debora Anna Paola, Felippone Elia, Felisari Giulia, Ferrante Francesca, Formicola Dario, Franceschini Lorenzo, Francot Giulio, Fullone Fabio, Galasso Assunta, Gallesio Stefania, Galliano Paola, Gallo Cassarino Ivana, Gargano Massimiliano, Gioconda Michele, Giordano Armando, Gorgone Davide Alfredo, Graglia Monica, Grasso Lorenza, Grossi Valeria Luciana, Iamurri Sara, Iermano Ilaria, Indulsi Angelo, Iorlano Francesca, Ippoliti Annalisa, Laudani Maria, Laudicina Daniela, Laurenza Ifigenia, Lauretani Gianluca, Lazzaroni Marco, Lo Grasso Giovanna, Lo Porto Domenico, Lopardo Gino, Lopreiato Salvatore, Lupo Marcella, Luzzara Paola, Macali Valeria, Macrì Caterina, Maiorana Marianna, Malara Immacolata, Mammone Saverio, Manera Paola, Manna Carmelo Salvatore, Marchetti Maria Grazia, Margiotta Domenico, Mari Virna Paola, Sanna Maria Enrica, Martini Chiara, Martullo Quirino, Mattoscio Antonio, Mazzarella Giuseppe, Meli Loredana, Meloni Mariagrazia, Miglioli Giulia, Milani Lucio, Milioto Giuseppe, Modesti Eleonora, Monaco Eleonora, Monte Francesca Carmela, Munaretto Mara, Nappi Ernesto, Orbitello Francesco, Pala Giorgio, Palma Rossana, Palombi Alessia, Pantano Francesca, Papa Angela, Parisi Romualdo, Pavanello Sergio, Peroni Silvia, Petrone Elena, Picardo Sara, Piccolo Concetta, Pieroni Marco, Pingue Valentina, Pizzirusso Antonio, Pizzolato Giulia, Plebani Emanuela, Quaranta Pina, Rampotti Nicoletta, Rebullà Stefania, Righi Dario, Rocchi Chiara, Romiti Dario, Rosi Claudio, Rossi Francesco, Ruffo Annalisa, Sacco Donatella, Sacco Domenico, Sagripanti Daniela, Sapienza Massimiliano Maria, Savia Michela, Scarpa Maria Teresa, Schiavon Claudia, Scintu Federica, Scudera Anna, Sgro Chiara, Sirizzotti Annalisa, Speciale Antonina, Tarantola Andrea, Tedeschi Rizzone Maria Paola, Tomasso Alessia, Torrano Roberta, Travison Fabiana, Tringali Maria Caterina,

Tufano Rosanna, Vacchero Ida, Valsesia Manuela, Varriale Francesca, Vecchio Roberto, Vespoli Alessandra, Vettori Simone, Vigorelli Xavier, Zammito Rosalia Claudia, Zammito Antonella Simona e Zanovello Fabrizio Paolo.

2.1. Indicazione delle Amministrazioni resistenti: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché i Sig.ri Stefania Calivi, Cecilia Maria Paolucci, Clorina Salini, Chiara Giralucci, Kevin Cattivelli, Antonio Carta, Luce De Michele, Luca Granieri e Giuseppe Olivari.

3. Estremi dei provvedimenti impugnati:

- 3.1 Decreto emesso dal MIUR – Dipartimento per l'Istruzione – Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 82 del 24 settembre 2012 relativo all'indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, con riferimento ai requisiti di ammissione ivi previsti ed altre disposizioni di cui si dirà nel presente ricorso;
- 3.2 ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e/o conseguente, fra cui eventualmente il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione reso nell'adunanza del 21 settembre 2012 ed il decreto del MIUR del 21 settembre 2012 n. 81 recante l'approvazione della tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi per esami e titoli per l'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole dell'infanzia e del primo e secondo ciclo di istruzione;
- 3.3 ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione previa istanza di accesso agli atti debitamente inoltrata, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti.

4. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

I. VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI UGUAGLIANZA SOSTANZIALE GARANTITO DALL'ART. 3 COST. E DEL PRINCIPIO DI PAR CONDICIO TRA I PARTECIPANTI AD UNA SELEZIONE PUBBLICA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA DIGNITÀ PERSONALE DI CUI ALL'ART. 2 COST.

Il bando impugnato, sia per le modalità di accesso al concorso che per la valutazione dei titoli dei candidati, è gravemente lesivo del diritto di uguaglianza sostanziale sancito e tutelato all'art. 3 Cost. e dell'art. 2 Cost. sulla dignità personale. Invero, è illegittima la non valorizzazione dell'esperienza professionale dei ricorrenti. Ad anni ed anni di contratti di lavoro precario è preferita l'abilitazione all'insegnamento ottenuta magari senza aver prestato un giorno di servizio. Il D.D. 82/2012 impugnato penalizza molti docenti come i ricorrenti che aspirano a partecipare con eguali possibilità rispetto ad altri concorrenti, ove il richiamo al principio di uguaglianza va inteso in senso sostanziale, premiando, di fatto, l'esperienza maturata sul campo.

Altra violazione degli artt. 2 e 3 Cost. veniva posta in essere dall'amministrazione convenuta mediante la previsione dell'art. 2 del suddetto D.D.; invero, siffatta

disposizione statuiva uno sbarramento di accesso al concorso per quei docenti precari che avessero conseguito il titolo di studio utile entro il 2001/2002, preferendo, invece, coloro che acquisivano il titolo utile dopo il 2002.

II. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, ILLEGITTIMITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA, VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Un'ulteriore violazione è rappresentata dal vizio di eccesso di potere per sviamento, in quanto il concorso bandito dall'amministrazione sembra tendere a finalità diverse, rispetto alla selezione dei migliori docenti. La previsione dello sbarramento relativo all'anno in cui i precari conseguivano il titolo utile alla candidatura al concorso viola senza dubbio la *par condicio* tra i diversi aspiranti concorrenti.

In definitiva, il provvedimento impugnato penalizza, ingiustamente e paradossalmente i ricorrenti, i quali, seppur da anni salgono in cattedra promuovendo e bocciando i nostri figli, vengono esclusi dalle assunzione a tempo indeterminato.

III. VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE E SICUREZZA SOCIALE. VIOLAZIONE DELLE NORME PER LA RISERVA DI POSTI DESTINATI A PERSONALE PRECARIO E CHE HA GIÀ PRESTATO SERVIZIO.

Il bando impugnato, non tenendo conto dei diritti acquisiti dai lavoratori, nella migliore delle ipotesi potrebbe ritardare la stabilizzazione dei precari di III fascia, e nella peggiore, li espone alla perdita del proprio posto di lavoro. Ne consegue la violazione della normativa vigente in materia di stabilizzazione e sicurezza sociale, secondo la quale il lavoratore che abbia almeno tre anni di servizio ha diritto alla stabilizzazione del contratto e, appunto, alla sicurezza sociale.

Ma non solo. Nonostante la normativa vigente preveda che l'amministrazione riservi per ogni nuovo concorso una percentuale dei posti al personale precario e che ha già prestato servizio, tale previsione risulta, invece, del tutto assente nel bando, che quindi si conferma illegittimo per violazione di legge anche sotto quest'ultimo profilo.

IV. VIOLAZIONE E MANCATA APPLICAZIONE DEL COMMA 5 TER DELL'ART. 35 DEL T.U. DEL PUBBLICO IMPIEGO, COSÌ COME MODIFICATO DALLA L. N. 244/07. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241/90. ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITÀ MANIFESTA.

Come noto, ai sensi del co. 5 *ter* dell'art. 35 del T.U. del pubblico impiego, così come modificato della L. n. 244/07, "*le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione*". Così come precisato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato "*la formulazione della norma non è più imperniata sull'attribuzione di una facoltà puramente discrezionale, ma, mediante l'uso dell'indicativo presente, evidenzia il carattere tipicamente obbligatorio della prescrizione*" (28.07.2011, n. 14). Pertanto, nella specie, con il bando impugnato, l'Amministrazione, ignorando la vigenza della G.A.E. (riaperte con D.M. 53/12 e 44/11) e delle G.I. ove tutti i ricorrenti sono inseriti, bandiva tale nuovo concorso, anche ove tali graduatorie non fossero esaurite.

V. VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 68 DEL 12 MARZO 1999 (ART. 3) ED IL RELATIVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DI CUI ALA D.P.R. N. 333/2000.

Il bando impugnato richiamava, puntualmente, nelle sue premesse, la legge n. 68 del 12.03.1999 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili ed il relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 333/2000.

Tuttavia, esso è illegittimo anche nella parte in cui non prevede le riserve di posti per invalidità di cui alle suindicate norme, ed esattamente ci si riferisce all'art. 3, co. 1 della legge n. 68/1999 a mente del quale *“i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella (...) misura [del] sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; (...)”*. A nulla vale quanto riportato dal Miur nelle c.d. F.A.Q. del concorso tacendo sul punto il bando impugnato.

VI. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA, VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO; VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 97 COST.

Un ulteriore motivo di illegittimità del bando atteneva al caso specifico degli insegnanti di sostegno. Invero, il bando prevedeva alcuni posti per il sostegno, ma sono relativi alle sole classi di concorso bandite per i docenti, cosicché gli insegnanti di sostegno, che non partecipavano ad una classe per così dire “apposita”, finivano per essere discriminati nella possibilità di reclutamento rispetto a chi si candidava per la docenza senza sostegno.

VII. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ E RAGIONEVOLEZZA, RICONDUCIBILI ALL'ART. 97 COST.

Ulteriore illegittimità riguarda il numero di posti banditi con riguardo alle effettive esigenze del mondo della scuola. Invero, nel mettere a disposizione un determinato numero di posti il MIUR non teneva conto delle classi di concorso in cui le G.A.E. risultavano vuote o in via di esaurimento.

5. **Indicazione dei controinteressati:** alla data del 20.07.2014 tutti i soggetti inseriti in posizione utile nelle graduatorie di merito delle regioni ove si è tenuto il concorso, nelle relative classi di concorso dei ricorrenti.
6. **Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it** attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 9939/2012) nella sottosezione “*Ricerca ricorso*”, rintracciabile all'interno della seconda sottosezione “*Lazio-Roma della sezione T.A.R.*”
7. **La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III-bis del T.A.R. Lazio con Ordinanza n. 5994/2014 (SCARICA).**
8. **Testo integrale del ricorso (SCARICA).**